

JA
M. DA

<i>Csm</i>	Roma	12/10/2012
	Protocollo	P 19616/2012

Al



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. MINISTRO
della Giustizia

R O M A

Ai PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione

R O M A

Ai PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di Cassazione

R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello

L O R O S E D I

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso
le Corti di Appello

L O R O S E D I

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali

L O R O S E D I

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali

L O R O S E D I

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni

L O R O S E D I

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni

L O R O S E D I

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza

L O R O S E D I

M. OGGETTO: Pratica num. 336/VV/2011 - Modifiche alla Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 ottobre 2012, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la Circolare n. P. n. 19197 del 27 luglio 1011- Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. 9 maggio 2012;

- rilevato che al paragrafo 33.2, in materia di applicazioni extradistrettuali, si è statuito che *“Le richieste dei Presidenti delle Corti d'Appello e dei Procuratori Generali debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, sulla base di indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare, alla percentuale di copertura del distretto - distinta per le funzioni giudicanti o requirenti e che non può essere complessivamente inferiore al 10%, computando anche le assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro, e deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare - ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati e ad ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale e, in particolare, con gli istituti indicati al par. 32.1.*

Deve essere indicato il settore (civile - penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare, da segnalare nell'interpello.

È fatto obbligo ai Procuratori Generali ed ai Presidenti delle Corti d'Appello richiedenti di informare il Consiglio Superiore della Magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia del 10% necessaria per l'accoglimento della richiesta.”;

- rilevato che la percentuale di copertura, quale requisito necessario ai fini dell'apertura della procedura di applicazione extradistrettuale da parte del CSM, pari al 10%, è inferiore alla copertura nazionale (allo stato del 13%);

- considerato che è necessario procedere alla modifica della soglia indicata quale percentuale di copertura, onde consentire l'ammissibilità della domanda nei soli casi in cui essa abbia quanto meno raggiunto - sia pure tenendo conto in questo caso anche delle assenze per aspettativa e congedo straordinario e degli esoneri integrali dal lavoro - la percentuale di copertura nazionale;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di apportare le seguenti modifiche alla Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali (Circolare n. P. n. 19197 del 27 luglio 1011- Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. 9 maggio 2012) sostituendo il paragrafo 33.2 così come di seguito riportato:

“33.2 - Le richieste dei Presidenti delle Corti d'Appello e dei Procuratori Generali debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, sulla base di indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare, alla percentuale di copertura del distretto - distinta per le funzioni giudicanti o requirenti e che non può essere complessivamente inferiore alla copertura nazionale così come determinata dal CSM alla data della richiesta. Nel computo delle coperture del distretto si tiene conto anche delle assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario nonché delle ipotesi di esonero totale dal lavoro. La copertura deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare - ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati e ad ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale e, in particolare, con gli istituti indicati al par. 32.1.

Csm	Roma	12/10/2012
	Protocollo	P19616/2012

JA

M. ~~DA~~ essere indicato il settore (civile - penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare, da segnalare nell'interpello.

È fatto obbligo ai Procuratori Generali ed ai Presidenti delle Corti d'Appello richiedenti di informare il Consiglio Superiore della Magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia necessaria per l'accoglimento della richiesta. ""

SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti